



COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

Via IV Novembre, 31 Crespano 31017 Pieve del Grappa -TV-
Ufficio Edilizia Privata, Urbanistica, Manutenzione e Patrimonio

Tel. 0423-078940

e-mail : patrimonio@comune.pievelgrappa.tv.it

C.F. 92045530265

Fax 0423-078999

Pec : comune.pievelgrappa.tv@pecveneto.it

P.I. 04994310268

Prot. n° 18746

UFFICIO AREA PATRIMONIO

li 31.12.2023

**COPIA ORDINANZA DIRIGENZA N. 86 del
31.12.2023
Registro Generale n. 94**

**OGGETTO : DIVIETO ASSOLUTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
DI ACCENSIONE DI PETARDI, RAZZI, FUOCHI ARTIFICIALI E
SIMILI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che durante le festività natalizie/di inizio anno nuovo ed Epifania è consuetudine sempre più diffusa effettuare l'accensione di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi e simili e che tali attività nel corrente periodo di siccità e mancate precipitazioni possono costituire effettivo pericolo di incendio per i prati, i campi, i boschi ed i fabbricati lignei e conseguentemente per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che in particolare le aree a nord dell'abitato di Pieve del Grappa sono costituite da aree prative e boscate, ove è notevolmente probabile il pericolo di incendi;

VISTA la comunicazione della Questura di Treviso n° 1597, in data 22.12.2023, acquisita al prot. com.le n° 18568 in data 27.12.2023, emanante indicazioni in merito ai comportamenti di sicurezza da tenere durante i festeggiamenti Natalizi, di fine anno e dell'Epifania;

RITENUTO doveroso adottare misure cautelative per la tutela della sicurezza ed incolumità dei cittadini, vietando quelle azioni che si presentano pericolose tanto per le persone e gli animali quanto per il territorio;

VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1936 n. 773, il quale vieta senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato, nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa;

VISTI gli artt. 81, 101 e 110 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che il Sindaco possa adottare con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei

principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI gli artt. 650 e 703 del Codice Penale;

ORDINA

per i motivi citati in premessa, **A PARTIRE DALLA DATA DELLA PRESENTE :**

- **IL DIVIETO ASSOLUTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI ACCENSIONE DI PETARDI, RAZZI, FUOCHI ARTIFICIALI E SIMILI;**

DISPONE

1. che il Comando di Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica di cui agli articoli 11 e 12 del D. Lgs. 285/1992 siano incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza;
2. che le trasgressioni alla presente Ordinanza siano punite con la **sanzione amministrativa di Euro 500,00** – fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi e regolamenti e fermi i limiti stabiliti per le violazioni alle Ordinanze comunali stabilite dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000;
3. la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve del Grappa della presente Ordinanza per un periodo di 15 giorni;
4. l'affissione della presente Ordinanza nei luoghi pubblici, per portarla a conoscenza dei cittadini;
5. di notificare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio, all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Crespano di Pieve del Grappa, all'A.V.A.B., ai Carabinieri Forestali sede di Asolo.

INFORMA

- ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, che l'unità organizzativa competente per il procedimento in questione è l'Area Tecnico-Manutentiva Comunale e che il responsabile del procedimento è il Geom. Fabbian Diego;
- che gli atti sono accessibili presso l'ufficio tecnico del Comune;
- che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Treviso, entro 30 giorni o, in alternativa, al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Responsabile del Servizio
Manutenzioni, Patrimonio e Servizi Scolastici

Geom. Diego Fabbian

